

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

(P.S.R. 2014-2020)

Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013

BANDO UNICO REGIONALE

Misura 3

“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Tipo di operazione 3.1.01

“Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Indice

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Disponibilità finanziaria e massimali dei contributi**
- 3. Beneficiari e localizzazione**
- 4. Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)**
- 5. Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi**
- 6. Esclusioni e casi particolari**
- 7. Presentazione delle domande di sostegno**
- 8. Criteri di selezione e formazione della graduatoria**
- 9. Varianti**
- 10. Modalità di rendicontazione e liquidazione (domanda di pagamento)**
- 11. Controlli**
- 12. Revoche e sanzioni**
- 13. Responsabile del procedimento amministrativo**
- 14. Disposizioni finali**

1. Obiettivi generali

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione, nell'ambito della Misura 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al tipo di operazione 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" con lo scopo di incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite al fine della prima partecipazione ai suddetti regimi.

L'operazione 3.1.01 contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2016 e le procedure di accesso ed erogazione dei finanziamenti.

2. Disponibilità finanziaria e massimali dei contributi

La disponibilità finanziaria complessiva per il tipo di operazione 3.1.01 è definita dalla tabella finanziaria del P.S.R. 2014-2020 ed ammonta ad €1.129.207,00.

In relazione al periodo di programmazione 2016-2020 la suddetta disponibilità verrà ripartita per ogni annualità secondo i valori percentuali d'incidenza di seguito riportati:

	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibilità	5%	13%	20%	28%	34%

La disponibilità del presente bando per l'annualità 2016 ammonta pertanto ad €56.460,37.

Il massimale di finanziamento è fissato in Euro 3.000,00 per anno solare per beneficiario, indipendentemente dal numero di sistemi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata per la partecipazione ai regimi di qualità. Per le domande presentate da associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo (v. paragrafo 4).

L'intensità del sostegno è fissata al 100% del costo effettivamente sostenuto per la partecipazione al regime di qualità.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di 5 anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione tramite iscrizione allo specifico sistema di controllo.

3. Beneficiari e localizzazione

Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli, così come definiti dal paragrafo 8.2.3.2 del P.S.R. 2014-2020, in possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 6513 del 18 novembre 2014, che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità istituiti

in conformità alle rispettive normative ed elencati al successivo paragrafo 5 “Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi”.

Possono inoltre accedere al sostegno le associazioni di agricoltori secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4 “Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)”. Esse devono raggruppare, ancorché in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività, che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari indicati al paragrafo 5 “Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi”. Per “associazioni di agricoltori”, ai fini dell'accesso alla Misura 3, secondo quanto indicato nel paragrafo 8.2.3.3.1.4 del PSR 2014-2020, si intendono ad esempio:

- a) le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) le organizzazioni interprofessionali e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg (costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);
- d) i gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);
- e) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- f) le cooperative agricole e loro consorzi;
- g) reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Tutti i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Nelle associazioni di agricoltori l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli individuati nella domanda di sostegno.

Per “prima partecipazione a un regime di qualità” si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno. Pertanto, con riferimento ai diversi regimi, devono essere successive alla presentazione della prima domanda di sostegno:

- a) l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, tranne che per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- b) l'emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per il regime dei prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;

- c) l'iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva, per i regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti prodotti, definiti al successivo paragrafo 5 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi", ottenuti in Emilia-Romagna.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna possono presentare domanda di sostegno per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione relativa a produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della regione Emilia-Romagna, anche se addebitati a imprese con sede legale in Emilia-Romagna.

4. Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)

Le associazioni di agricoltori possono richiedere il sostegno per imprenditori agricoli in attività che partecipano ad uno dei regimi di qualità indicati al successivo paragrafo 5 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi".

Per aderire al presente bando, le associazioni devono prevedere nel proprio statuto oppure devono assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione di condivisione delle finalità oggetto del tipo di operazione, assumendo l'onere di presentazione e gestione delle domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati e di corresponsione dei costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

L'imprenditore agricolo socio o associato che possiede individualmente i requisiti per l'accesso al presente bando (v. paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione") deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare la domanda di sostegno per il tipo di operazione 3.1.01 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità ai contenuti minimi dello schema di cui all'allegato 1 alle presenti disposizioni. Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da uno dei soggetti individuati dalla lettera g) del paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione", costituiti ai fini del presente bando, i contenuti del mandato possono essere inclusi nell'atto costitutivo, purchè redatto nella forma del mandato collettivo con rappresentanza.

I soggetti indicati del paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione" che non sono destinatari di provvedimenti di riconoscimento da parte della Regione o del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali devono inoltre allegare alla domanda, pena la non ammissibilità, l'atto costitutivo.

Le associazioni di agricoltori identificano, nella domanda di sostegno (cfr. paragrafo 7 "Presentazione delle domande di sostegno"), gli imprenditori agricoli che partecipano per la prima volta al regime di qualità specificando per ognuno la relativa spesa di partecipazione.

I preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

5. Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi

Le produzioni che danno diritto al sostegno di cui al tipo di operazione 3.1.01 sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

- a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
 - prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>);
 - vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).
- b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>).

La domanda di sostegno è ammissibile esclusivamente per i regimi che alla data di approvazione del presente bando hanno ottenuto la pertinente registrazione.

Il sostegno a copertura dei costi per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità è corrisposto come contributo annuale sulle spese pagate all'organismo di certificazione. L'importo complessivo su cui è calcolato il sostegno può comprendere i seguenti costi:

- a) costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- b) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Sono ammissibili i costi riferiti all'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di sostegno, supportati da specifico preventivo e da fatture emesse e quietanzate entro la data di presentazione della domanda di pagamento; più precisamente:

Anno di presentazione della domanda di sostegno	Anno di riferimento delle spese e di emissione della fattura	Data entro la quale presentare la domanda di pagamento
2015	2016	16/12/2016

6. Esclusioni e casi particolari

Non è ammissibile il sostegno relativo a imprese per le quali, a seconda dei casi, l'iscrizione al sistema di controllo o il rilascio del documento giustificativo che attesta che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario sia avvenuta in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno.

I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo. Gli eventuali costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere indicati separatamente all'interno delle fatture emesse a tale riguardo dagli organismi di controllo e saranno comunque esclusi dal finanziamento.

Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall'organismo di controllo per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto il sostegno è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico.

I costi di certificazione per le Dop e le Igp in protezione nazionale transitoria non sono ammissibili a contributo. Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria a quello attivato per la nuova registrazione sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni indicate al precedente paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione".

Non sono ammissibili costi sostenuti per l'attività di autocontrollo.

7. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) e utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>). Non sono ricevibili domande compilate manualmente su supporto cartaceo.

Il presente bando per la ricezione della domanda di sostegno avrà validità per l'annualità 2016. La presentazione delle domande dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 16 novembre 2015 e il 24 dicembre 2015.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera entro le ore 13.00 del 24 dicembre 2015. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare tale scadenza. La forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente bando.

Ogni richiedente presenta una sola domanda di sostegno, che può comprendere la richiesta di sostegno relativa a più regimi ai quali partecipa per la prima volta. I regimi sono distinti con riferimento al pertinente sistema di controllo. Inoltre, lo stesso richiedente può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, secondo le indicazioni del paragrafo 4 "Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)", anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altri regimi. Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui relativi Bandi.

Alle domande deve essere allegato, pena la non ammissibilità, il preventivo di spesa predisposto dall'organismo di certificazione prescelto o espressamente individuato per il regime di qualità. L'importo indicato dal preventivo con riferimento a ciascuna annualità sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l'annualità considerata, indipendentemente dalla ripartizione delle singole voci di spesa, fermo restando il limite massimo del contributo di Euro 3.000,00 per anno solare per impresa agricola; eventuali importi superiori saranno ricondotti a tale limite. Eventuali aumenti dei costi devono essere giustificati con un nuovo preventivo esclusivamente alla presentazione della domanda di sostegno, e riguarderanno quindi solo gli anni successivi.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute in Emilia-Romagna.

La prima domanda di sostegno deve essere precedente, a seconda dei casi, all'iscrizione al sistema di controllo o al rilascio del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario (v. paragrafo 3 "Beneficiari e localizzazione"). La verifica sul requisito della "prima partecipazione a un regime di qualità" verrà effettuato in relazione al CUA di ciascuna impresa.

Si precisa che per la definizione della prima annualità di partecipazione al regime di qualità, che dà luogo al limite massimo di cinque anni consecutivi di finanziamento, è considerata iscritta dal 2016 anche l'impresa che si sia iscritta nel 2015 dopo avere presentato domanda di sostegno.

Le domande di sostegno presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4 "Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)" devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e, per ciascuna impresa, l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità. Ad esse devono essere allegati, pena la non ammissibilità, i mandati e tutta la documentazione espressamente indicata al suddetto paragrafo 4.

8. Criteri di selezione e formazione della graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera. A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande;
- alla quantificazione della spesa ammissibile;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in appositi verbali.

I beneficiari devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della Legge n. 266/2005. I soggetti che hanno una posizione previdenziale diversa da INPS devono allegare apposita dichiarazione contenente i dati dell'Istituto/Ente previdenziale di riferimento e il numero di iscrizione.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente bando.

Le imprese indicate nelle domande di sostegno presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite in graduatoria secondo i seguenti criteri di selezione, cui sono assegnati i relativi punteggi:

- a) collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in comuni parzialmente o totalmente ricadenti in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D); tale requisito implica che almeno una unità locale a cui sono associate le spese di partecipazione al regime di qualità – il sito nel quale si realizza la produzione oggetto della certificazione – sia situata in uno dei comuni compresi nell'elenco reperibile in <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/documenti-qualita/zona-di-montagna-emilia-romagna>;

Requisito	Punteggio
collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)	60

- b) partecipazione a regimi di qualità a valenza ambientale, nel seguente ordine:

- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007;
- prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

Partecipazione a regimi di qualità a valenza ambientale	Punteggio
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007	35
- prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28/1999	20

Qualora le imprese indicate nelle domande partecipino a più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento a ciascuna domanda, il punteggio del regime a maggiore priorità.

In caso di parità di punteggio viene considerata l'epoca di entrata in vigore del regime, dando priorità ai più recenti.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alla domanda relativa ad una impresa agricola che hanno avuto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno una concessione di premio per il primo insediamento nel P.S.R. 2007-2013 (misura 112).

Qualora permangano ipotesi di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri indicati, sarà data preferenza alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 4 "Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)" vengono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera assumerà, entro 90 giorni dalla scadenza del bando uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari in ordine alfabetico senza procedere all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di priorità.

Con l'atto di approvazione della graduatoria o dell'elenco dei beneficiari si provvederà alla concessione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'atto sarà reso disponibile tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, Portale Agricoltura e pesca, con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi non saranno finanziate. Le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce sono attribuite alle annualità successive.

9. Varianti

Sono ammissibili varianti relative esclusivamente al cambio di beneficiario. La riduzione dei costi è sempre ammessa e non implica una richiesta di variante. Non sono ammesse varianti di costi in aumento.

Le richieste di variante devono essere presentate attraverso il SIAG entro il 30 settembre 2016, e devono indicare il motivo della variante e i dati relativi alla denominazione aziendale dell'impresa subentrante.

La variante è ammissibile nel caso in cui:

- sia presentata entro il termine stabilito;
- sia completa in ogni parte;
- il nuovo soggetto possieda le caratteristiche stabilite al suddetto paragrafo 3 “Beneficiari e localizzazione”.

I documenti contabili e le relative quietanze emessi dagli organismi di certificazione devono essere intestati al soggetto subentrante.

La variante che riguarda l’associazione di agricoltori che ha presentato domanda di sostegno è ammissibile nel caso in cui il nuovo soggetto possieda tutte le caratteristiche stabilite al paragrafo 3 “Beneficiari e localizzazione”. I documenti contabili e le relative quietanze emessi dagli organismi di certificazione devono essere intestati all’associazione subentrante.

La variante che riguarda un’impresa inserita nell’elenco compreso in una domanda presentata da un’associazione di agricoltori secondo l’approccio collettivo deve essere presentata da parte dell’associazione beneficiaria e indicare tutti i dati aziendali dell’impresa subentrante.

Nell’istruttoria della domanda di variante saranno valutati i requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto subentrante ai fini dell’ammissibilità al sostegno e se rilevanti anche ai fini del posizionamento in graduatoria.

Nei casi di modifica del beneficiario riferiti alle domande individuali o a modifiche dell’associazione verranno ammesse a contributo solo le spese sostenute e correttamente rendicontate dal soggetto subentrante. Analogamente nelle ipotesi di modifica dell’impresa agricola in una domanda in “Approccio collettivo” verranno ammesse solo le spese sostenute dall’associazione a favore del soggetto subentrante.

In caso di cessazione dell’attività dell’impresa agricola senza il subentro di un altro soggetto nella conduzione aziendale, anche a seguito di decesso del titolare, la domanda di sostegno verrà dichiarata decaduta e non si provvederà all’erogazione del contributo. Per le domande in “Approccio collettivo” la domanda decadrà solo con riferimento all’impresa cessata.

Le modifiche dell’impresa agricola o dell’associazione che non comportano variazioni di CUA e Partita IVA sono sempre ammesse e non implicano l’applicazione delle suddette disposizioni concernenti i cambi di beneficiario. In tali ipotesi i costi sostenuti dal beneficiario sono integralmente ammissibili, nella misura indicata nell’atto di approvazione finale dell’istruttoria.

10. Modalità di rendicontazione e liquidazione (domanda di pagamento)

La domanda di pagamento deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera dal **24 ottobre al 16 dicembre 2016**, secondo le modalità e le procedure previste da AGREA.

Nell’ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2016. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare tale scadenza. La forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

In ipotesi di ritardo rispetto alla data di scadenza sopra definita si applicheranno le decurtazioni definite al successivo paragrafo 12, fino alla revoca del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della/e fattura/e rilasciata dall'organismo di certificazione, attestante la spesa e la causale. Sulle fatture è necessario apporre una dicitura che riporti con chiarezza il riferimento al P.S.R. 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1.01. Nel caso di domande presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 4 "Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)", la fattura dell'organismo di certificazione intestata all'associazione deve riportare, inoltre, l'elenco delle imprese agricole che partecipano al regime di qualità per i quali è stata eseguita l'attività di controllo o certificazione quali individuate nella domanda di sostegno fermo restando le ipotesi di cambio beneficiario o di rinuncia di un'impresa, indicando, per ciascun agricoltore, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità e i necessari dati relativi alla denominazione aziendale (CUAA, denominazione, sede aziendale);
- b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura (o altro documento) rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura (o altro documento) i cui riferimenti devono comparire nella causale. L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi. Qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine;
- b) Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al pagamento delle spese ammesse, potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a terzi soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo sul tipo di operazione 3.1.01, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata.

Il documento di spesa deve risultare emesso e il saldo deve essere eseguito entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute dopo tale data.

Le spese imputabili per la determinazione del sostegno spettante sono da considerarsi al netto dell'IVA.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento verrà verificata d'ufficio l'effettiva partecipazione dell'impresa agricola al regime di qualità per cui è stato richiesto il sostegno. L'esito negativo del controllo comporta la revoca del finanziamento per l'impresa.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni sopraindicate. L'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA). Il sostegno verrà liquidato direttamente ai beneficiari.

11. Controlli

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché delle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

12. Revoche e sanzioni

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca del sostegno concesso, anche se già erogato, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti, nonché le prescrizioni del presente bando;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del sostegno non incorrerà nelle suddette sanzioni nel caso in cui non presenti domanda di pagamento.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una decurtazione pari all' 1% del contributo concesso per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, fino ad un massimo di 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

13. Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Roberta Chiarini, Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

14. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Referente per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali:

Alberto Ventura - Regione Emilia-Romagna – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera

Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna

alventura@regione.emilia-romagna.it

tel. +39.051.5274466 - Fax: +39.051.5274359